

**CLASSIFICAZIONE CONSIP: AMBITO PUBBLICO**

**CONTRATTO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DEL VEICOLO DI INVESTIMENTO DENOMINATO FONDO IMPRESE (FONDO FI), FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO (FIA) DI DIRITTO ITALIANO, COME DISCIPLINATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY DEL 25 FEBBRAIO 2025 - CIG BA29109864**

## SOMMARIO

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE, NORME REGOLATRICI, RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	4
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO	5
ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	5
ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE	6
ARTICOLO 5 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E TEAM DEDICATO	6
ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO	7
ARTICOLO 7 – GOVERNANCE DEL FONDO FI — ORGANI E RUOLI	7
ARTICOLO 8 – CONFLITTO DI INTERESSE	8
ARTICOLO 9 – CAMBIO DI AZIONARIATO DEL FORNITORE	9
ARTICOLO 10 – SITUAZIONI DI BLOCCO E SOSTITUZIONE DEL FORNITORE	9
ARTICOLO 11 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	12
ARTICOLO 14 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE	12
ARTICOLO 15 – RECESSO	12
ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE	13
ARTICOLO 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	15
ARTICOLO 18 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001	15
ARTICOLO 19 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	16
ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	16
ARTICOLO 21 – FORZA MAGGIORE	16

### CONTRATTO TRA

\_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusta i poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

1. Con decreto del 25 febbraio 2025, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, è stato reso operativo il Fondo Nazionale per il Made in Italy (di seguito "FNMI"), istituito dall'art. 4 della L. n. 206 del 27 dicembre 2023, con l'obiettivo di sostenere la crescita, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali (di seguito "Decreto Attuativo").
2. Il FNMI attua gli interventi attraverso due veicoli di investimento: il Fondo di Real Asset (Fondo FRA, gestito da INVIMIT SGR) e il Fondo Imprese (Fondo FI), fondo di investimento alternativo (FIA) di diritto italiano con dotazione di €600 milioni, oggetto del presente Contratto.
3. L'art. 7, comma 3, del Decreto Attuativo prevede che il Soggetto gestore del Fondo FI sia individuato dal MEF di concerto con il MIMIT, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra i gestori dotati di particolare specializzazione e track record rilevante e comprovato nella gestione di fondi diretti e indiretti anche di private equity, partecipati dal MEF anche indirettamente.
4. Consip S.p.A., su delega del MEF del 23/12/2025 (prot. n. 0053858/2025), ha espletato la procedura di Dialogo Competitivo ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 36/2023 (ID 2980), all'esito della quale Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. è risultata l'unica SGR in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti ed è stata aggiudicataria.
5. Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A. è iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, è autorizzata alla gestione di FIA di diritto italiano ai sensi del D.Lgs. 44/2014 ed è partecipata, indirettamente tramite CDP Equity S.p.A. (55% del capitale), dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: BA29109864.

Il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dall'Allegato, “Capitolato tecnico” definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni.

Il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

---

Classificazione Consip: Ambito pubblico

## **ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE, NORME REGOLATRICI, RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in avanti anche solo "Codice") e i suoi Allegati;
  - b. dal Testo Unico della Finanza (TUF) di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni;
  - c. dal Testo Unico Bancario (TUB) di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  - d. dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 sulla Tutela del Risparmio;
  - e. dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 25 febbraio 2025, recante la disciplina del Fondo Nazionale del Made in Italy;
  - f. dal Regolamento di gestione del Fondo FI che sarà adottato dal Fornitore del presente Contratto;
  - g. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
  - h. dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - i. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - j. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - k. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
  - l. dal Patto di integrità;
  - m. dal Codice etico e di comportamento della MEF e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del MEF;
  - n. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - o. ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento" o "GDPR"), il D.Lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D.Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall'Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo *European Data Protection Board*) (di seguito complessivamente "Norme in materia di Protezione dei Dati Personali").
2. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tenuto presso l'A.N.A.C., provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del Codice, il Direttore dell'esecuzione verrà individuato dalla Committente a valle della stipula del Contratto e successivamente

comunicato al Fornitore.

## **ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. La Committente stipula con il Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nel Regolamento di gestione del Fondo che sarà adottato dal Gestore.
2. Il servizio comprende la gestione del Fondo Imprese (Fondo FI) istituito con Decreto del 25 febbraio 2025 adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy quale veicolo di investimento del Fondo Nazionale del Made in Italy, con l'obiettivo strategico di sostenere la crescita, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di estrazione, lavorazione, trasformazione, approvvigionamento, riciclo, riuso e distribuzione delle materie prime critiche.
3. Il contenuto in dettaglio delle attività che il Fornitore è tenuto a svolgere è determinato dal combinato disposto del presente Contratto e del Capitolato Tecnico oltre che dal Regolamento di gestione del Fondo.
4. Il Fornitore si impegna a predisporre il Regolamento del Fondo, di seguito "Regolamento", in conformità al Capitolato Tecnico, al Decreto del 25 febbraio 2025 e agli indirizzi che saranno forniti dal Comitato Tecnico Strategico.

## **ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. Le modifiche al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del medesimo Codice.
3. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del Codice, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 120, comma 14 del Codice.
5. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 2, del Codice al ricorrere delle condizioni ivi previste.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

#### **ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE**

1. Il presente Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 mesi decorrenti dalla data del primo *Closing*, successivo alla formale adozione del Regolamento di gestione del Fondo FI, che determinerà l'effettiva operatività del Fondo stesso.
2. In casi eccezionali, la Committente potrà, in corso di esecuzione, prorogare il presente Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

#### **ARTICOLO 5 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E TEAM DEDICATO**

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quelle in materia ambientale, sociale e del lavoro stabilite dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi di riferimento o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e, comunque, tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore si obbliga a garantire, per la gestione del Fondo FI, la messa a disposizione di un team dedicato secondo quanto dettagliatamente riportato al paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico e secondo quanto sarà ulteriormente specificato in sede di adozione del Business Plan.
6. Nell'ambito del team dedicato dovrà, inoltre, essere individuata una Key Person quale

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

figura dedicata al presidio della operatività del Fondo FI con le caratteristiche in termini di competenze richieste e seniority così come descritte nel Capitolato Tecnico e secondo quanto sarà ulteriormente specificato in sede di adozione del Business Plan.

7. Il Fornitore si impegna, nel caso si renda necessario sostituire la Key Person nel corso della durata del presente Contratto, a darne tempestiva comunicazione all'Advisory Board, indicando, oltre a tutte le misure organizzative necessarie che saranno adottate, anche il nominativo di una figura professionale che assumerà il ruolo avente competenze e seniority almeno pari a quelle della Key Person da sostituire. L'Advisory Board è competente ad esprimere il proprio parere sulla figura professionale proposta dal Fornitore per il ruolo di Key Person. Qualora la sostituzione della Key Person sia programmata e non determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, il Fornitore si impegna a darne comunicazione all'Advisory Board con un preavviso di almeno 4 mesi.
8. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa.

#### **ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVO**

1. L'importo massimo annuo del corrispettivo a carico del MEF è di € 1.504.167,00 da intendersi inclusivo di tasse, imposte e/o altri oneri di legge. Trattandosi di stanziamento a carico del bilancio dello Stato, tale importo può essere soggetto a variazioni annuali per effetto di scelte di politica economica
2. Il predetto corrispettivo verrà corrisposto al Fornitore attraverso una commissione di gestione articolata per scaglioni progressivi sulle risorse rese disponibili alla SGR, con aliquote decrescenti al crescere delle masse gestite, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico. La suddetta commissione sarà erogata previa formalizzazione di *capital call* richiamate dal Fornitore semestralmente e collegate alla sottoscrizione delle quote. La struttura commissionale applicabile al MEF/FNMI sarà definita in dettaglio nel Regolamento.
3. Il Fornitore riconosce che nessuna remunerazione è dovuta dalla Committente per le prestazioni previste in esecuzione del presente contratto che esulano dalle attività stabilite dal Regolamento.
4. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Fornitore si impegna a rendere note eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente comunicato avranno effetto liberatorio.

#### **ARTICOLO 7 – GOVERNANCE DEL FONDO FI — ORGANI E RUOLI**

1. La governance del Fondo FI è articolata nei seguenti organi, disciplinati nel dettaglio dal Regolamento:

---

**Classificazione Consip: Ambito pubblico**

- a) **Comitato Tecnico Strategico:** organo previsto dal Decreto Attuativo con funzione di indirizzo, supervisione e coordinamento delle attività del Fondo FI. La SGR condivide con il Comitato Tecnico Strategico le proprie strategie e politiche di investimento e assicura il rispetto degli indirizzi generali dallo stesso definiti;
  - b) **Comitato Investimenti del Fondo FI:** organo dedicato della SGR, composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri (inclusi i membri senior del team di investimento e l'AD della SGR), con la presenza stabile di due osservatori nominati dal Primo Investitore Istituzionale;
  - c) **Advisory Board del Fondo FI:** organo del Fondo composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri designati dagli investitori, di cui 3 indicati dal Primo Investitore Istituzionale (il quale nomina anche il Presidente). L'Advisory Board esprime parere preventivo obbligatorio e vincolante sulle operazioni di investimento e disinvestimento in presenza di conflitti di interesse e approva il superamento dei limiti di investimento previsti dal Regolamento;
  - d) **Assemblea degli Investitori:** adotta le delibere riservate agli investitori, incluse le decisioni sulle soluzioni alle Situazioni di Blocco di cui all'articolo "Situazioni di Blocco e sostituzione del Fornitore".
- 2. Il Fornitore si impegna a garantire la piena operatività degli organi di cui al comma 1 per tutta la durata del Contratto e a consentire al MEF, in qualità di Primo Investitore Istituzionale, l'esercizio dei diritti di nomina e di governance ad esso spettanti ai sensi del Regolamento.
  - 3. Il Fornitore fornisce al Comitato Tecnico Strategico ogni informazione ragionevolmente richiesta ai sensi degli artt. 7 e 29 del Decreto Attuativo, ivi incluse le informazioni necessarie per i controlli di competenza della Corte dei Conti sull'attuazione del FNMI.

## ARTICOLO 8 – CONFLITTO DI INTERESSE

- 1. Il Fornitore adotta e mantiene aggiornata, per tutta la durata del Contratto, una policy interna per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse (di seguito "Policy Conflitti"), in conformità con la normativa vigente e con le disposizioni del futuro Regolamento.
- 2. In presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse in ordine a operazioni di investimento o disinvestimento del Fondo FI, il Fornitore è tenuto a:
  - a. ottenere il parere obbligatorio non vincolante del Comitato Conflitti di Fondo Italiano;
  - b. ottenere il parere preventivo obbligatorio e vincolante dell'Advisory Board del Fondo FI;
  - c. documentare adeguatamente la sussistenza del conflitto, le misure adottate per gestirlo e le motivazioni della decisione finale.
- 3. Qualora il parere del Comitato Conflitti sia non favorevole, la decisione di procedere all'operazione è assunta dal Consiglio di Amministrazione del Fornitore con astensione



del consigliere in conflitto di interesse, con voto favorevole della maggioranza qualificata e con adeguata motivazione dell'operazione.

4. Il Fornitore si obbliga al rispetto di tutte le previsioni in materia di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, all'art. 13 del D.Lgs. 44/2014 e alla normativa di attuazione applicabile.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo, qualora incida in modo rilevante sull'interesse degli investitori del Fondo FI, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione".

#### **ARTICOLO 9 – CAMBIO DI AZIONARIATO DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga a mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti di idoneità professionale richiesti dal par. 6.1 dell'Avviso di indizione gara, ivi incluso il requisito di partecipazione, anche indiretta, del MEF alla propria compagine societaria.
2. La perdita dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, del Decreto Attuativo — nelle parole "partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze anche indirettamente" — costituisce causa di risoluzione del Contratto.
3. Il MEF può, in tal caso, avviare la procedura di sostituzione del Fornitore ai sensi dell'articolo "Situazioni di Blocco e sostituzione del Fornitore", ovvero concordare le modalità di gestione del portafoglio esistente fino alla naturale scadenza del Fondo FI.

#### **ARTICOLO 10 – SITUAZIONI DI BLOCCO E SOSTITUZIONE DEL FORNITORE**

1. A partire dal verificarsi di una "situazione di blocco" - per come identificata nel Capitolato Tecnico - e fino a quando la stessa non sarà rimediata, la capacità del Fornitore di perfezionare operazioni di investimento o di disinvestimento è sospesa, salvo che tali operazioni abbiano ricevuto il parere favorevole dell'Advisory Board ovvero, alla data di inizio della "situazione di blocco", siano già state deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione", il MEF avvia una nuova procedura di selezione del gestore sostitutivo nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici. Nelle more della selezione del gestore sostitutivo, il Fornitore rimosso è tenuto a garantire la continuità della gestione del Fondo FI secondo le indicazioni dell'Advisory Board, limitatamente alle attività di conservazione del portafoglio esistente.

#### **ARTICOLO 11 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
3. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi

automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

## **ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE", circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di Richiesta Offerta che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa resa nella Lettera di Richiesta Offerta come sopra richiamata.
3. Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
5. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto stesso ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

7. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre, il Fornitore si impegna ad informare l'Amministrazione della cessazione o dell'intenzione di avviare nuovi trasferimenti di dati al di fuori dell'Unione europea nel corso della durata del Contratto, affinché l'Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.
8. Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto di Fornitura – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – potrà avvenire, previa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle Binding Corporate Rules – BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dall'Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.
9. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.
10. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 1454 c.c., all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento,

risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione" e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni relative alle attività svolte in adempimento del Contratto, al patrimonio del Fondo FI e alle Imprese Target Ammissibili e ai Fondi Target in portafoglio, nonché quelli relativi alle attività del MEF di cui è venuto a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza si estende al personale del Fornitore, ai suoi consulenti e collaboratori. Il Fornitore risponde direttamente del rispetto di tale obbligo da parte di detti soggetti.

#### **ARTICOLO 14 – DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **ARTICOLO 15 – RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:
  - a) giusta causa;
  - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
2. La Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso. In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del Codice.
  - b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il

presente Contratto.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

#### **ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
  - il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del Codice;
  - sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2, del Codice relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo;
  - sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 120, comma 1, lett. e), del Codice;
  - il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all' art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
  - il Fornitore ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 98, comma 4, lett. a) del Codice;
  - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell' art. 258 TFUE;
  - nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo Decreto;
  - nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - nei casi di cui ai seguenti articoli: "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Obblighi di riservatezza", "Risoluzione", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito";
  - nei casi di cui agli artt. 3 e 5 del Patto di integrità.
2. Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall' art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
  - a. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

- b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
  - c. qualora sia intervenuta una modifica dell'azionariato rilevante ai sensi dell'articolo "Cambio di azionariato del Fornitore".
4. La Committente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p. ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. e2) del Patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori" che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), la Committente eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
5. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore. L'accertamento viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari. La Committente contestualmente assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto con atto scritto comunicato al Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.
8. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.
9. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo articolo "Forza Maggiore".
10. In tale ultimo caso, sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del Contratto dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui all'articolo "Forza Maggiore". Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il Contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa

pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'articolo "Forza Maggiore".

11. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

#### **ARTICOLO 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, nu. 2, lettera d) del Codice.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari".

#### **ARTICOLO 18 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Il Fornitore per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, della Committente (iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..



## **ARTICOLO 19 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Committente, questa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

## **ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. La Committente, in ogni caso, si riserva di adire altri Organi/Autorità competenti in base alla natura della controversia.

## **ARTICOLO 21 – FORZA MAGGIORE**

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
  - a. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
  - b. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
  - c. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento e non si potrà procedere alla risoluzione del Contratto per inadempimento di cui al precedente articolo. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali. La comunicazione dovrà indicare le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che il Fornitore ha adottato o intende adottare, i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, nel rispetto dell'art. 121, comma 5, del



Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1, del Codice, per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare tempestivamente alla Committente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della stessa recedere dal Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo "Recesso". Qualora l'evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo "Risoluzione".

La Committente

Il Fornitore

Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. "Oggetto del Contratto", art. "Durata Contrattuale", art. "Personale impiegato dal Fornitore e Team dedicato", art. "Corrispettivo", art. "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. "Trattamento dati personali", art. "Obblighi di riservatezza", art. "Danni e Responsabilità Civile", art. "Recesso", art. "Risoluzione", art. "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito".

Il Fornitore

Il Legale Rappresentante

**NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale**